

REGOLAMENTO
del
COMITATO STUDENTESCO
e degli organi ad esso collegati

INDICE

TITOLO I	Principi Fondamentali (artt. 1-4)	pag. 3
TITOLO II	Composizione del Comitato (artt. 5-15)	pag. 4
TITOLO III	Presidente, Vicepresidente, Segretario (artt. 16-29)	pag. 6
TITOLO IV	Prerogative e funzionamento del Comitato (artt.30-45)	pag. 11
TITOLO V	Consiglio Direttivo (artt. 46-60)	pag. 15
TITOLO VI	Commissioni (artt. 61-82)	pag. 18
TITOLO VII	Gruppi di Lavoro (artt. 83-92)	pag. 23
TITOLO VIII	Gestione del Regolamento (artt. 93-97)	pag. 25
TITOLO IX	Albo del Comitato Studentesco (artt. 98-102)	pag. 27
TITOLO X	Giornate della Rappresentanza (artt. 103-104)	pag. 28
TITOLO XI	Disposizioni transitorie (artt. 105-111)	pag. 29

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO CLASSICO
STATALE *PAOLO SARPI***

Vista la delibera del Comitato Studentesco in data 20 dicembre 2010, con la quale è stato costituito all'interno di esso il Gruppo di Lavoro Costituente;

Vista la delibera del Gruppo di Lavoro Costituente in data 21 maggio 2011, con la quale si licenzia il presente Testo;

Vista la delibera del Comitato Studentesco in data 23 maggio 2011, con la quale si approva il presente Testo;

Visto il Titolo XI del presente Testo;

PROMULGA

il Regolamento del Comitato Studentesco del Liceo Classico Statale
Paolo Sarpi nel seguente Testo.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

E' istituito il Comitato Studentesco quale più alto organo della Rappresentanza della componente studentesca presso il Liceo Classico Statale *Paolo Sarpi*.

Art. 2

Il Comitato Studentesco è regolato in modo inderogabile secondo le norme del presente Regolamento, il quale è e deve essere in armonia con il Regolamento d'Istituto del Liceo e con le Leggi dello Stato che disciplinano la materia, in particolare con il D. P. R. 416/1974 e successive modificazioni.

Art. 3

Il Comitato Studentesco è un organo ufficialmente riconosciuto dall'Istituto.

Esso è preposto a collaborare, quale interlocutore privilegiato, con le componenti dei docenti e dei genitori.

Esso è il principale punto di riferimento per l'intero corpo studentesco.

Art. 4

Il Comitato Studentesco è composto dagli eletti alla rappresentanza studentesca, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

TITOLO II

COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Art. 5

Il Comitato Studentesco è composto da un numero variabile di Membri di Diritto e di Membri Osservatori.

I ruoli, i diritti e i doveri di essi sono sanciti dal presente Regolamento.

Art. 6

Sono Membri di Diritto tutti i Rappresentanti di Classe in carica.

Art. 7

I Membri di Diritto godono all'interno del Comitato del diritto di parola e di voto attivo e passivo per quanto concerne le elezioni interne all'assemblea e le delibere sui temi all'ordine del giorno, laddove il presente Regolamento non stabilisca restrizioni.

Art. 8

Sono Membri Osservatori i Rappresentanti in Consiglio d'Istituto, i Rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca ed i Referenti delle Commissioni accreditati presso il Comitato a partire dalla Prima Giornata della Rappresentanza.

Art. 9

Studenti che ricoprono le cariche descritte all'articolo 8 e che contemporaneamente siano anche Rappresentanti di Classe in carica sono, ex articolo 6, Membri di Diritto del Comitato.

Art. 10

I Membri Osservatori godono all'interno del Comitato soltanto del diritto di parola.

I Membri Osservatori non godono all'interno del Comitato del diritto di voto né attivo né passivo, sia per le nomine interne all'assemblea sia per le delibere sui temi all'ordine del giorno.

Art. 11

Le dimissioni dalla carica in virtù della quale si godeva di uno status all'interno del Comitato comportano l'immediata decadenza di tale status di Membro di Diritto o di Membro Osservatore.

Art. 12

Un elenco completo dei Membri di Diritto e dei Membri Osservatori stilato dal Presidente del Comitato durante la Prima Giornata della Rappresentanza ed aggiornato nel corso dell'Anno Scolastico viene conservato presso l'Albo del Comitato Studentesco.

Art. 13

Possono compiere un intervento all'interno del Comitato anche soggetti esterni ad esso qualora invitati dal Presidente, il quale ne disciplina tale partecipazione temporanea e straordinaria.

Art. 14

Soggetti esterni al Comitato non possono assistere o partecipare alle riunioni se non seguendo le modalità indicate dall'art. 13.

Art. 15

In deroga all'art. 14, il Dirigente Scolastico e la Funzione Strumentale Rappresentanza possono assistere alle riunioni del Comitato Studentesco.

Il loro diritto di parola è disciplinato dal Presidente del Comitato.

TITOLO III

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO

SEZIONE I - Funzioni e ruoli del Presidente e del Vicepresidente del Comitato

Art. 16

Le più alte cariche in seno al Comitato Studentesco sono il Presidente ed il Vicepresidente.

La loro elezione ed il loro ruolo sono sanciti dal presente Regolamento.

Art. 17

Il Presidente del Comitato Studentesco è la figura rappresentativa più alta del Comitato stesso e dell'intera componente studentesca dell'Istituto.

Deve essere considerato quale interlocutore privilegiato da parte delle componenti dell'Istituto per ogni questione riguardante gli studenti che non sia direttamente pertinente a consessi dotati di propri Rappresentanti della componente studentesca.

Art. 18

Al Presidente del Comitato Studentesco sono delegate le funzioni che seguono.

Convocare le sedute del Comitato Studentesco, nei modi e nei tempi sanciti dal presente Regolamento e secondo il calendario

eventualmente concordato con il Consiglio Direttivo, e redigerne l'ordine del giorno.

Presiedere le sedute del Comitato, in armonia con quanto prescritto dal presente Regolamento, regolando a sua discrezione i tempi delle fasi della seduta, moderando i dibattiti, assegnando e togliendo la parola, indicendo le votazioni e proclamando il risultato delle medesime, sciogliendo l'assemblea quando ritenuto necessario, espellendo dall'aula Membri dalla condotta eversiva.

Aggiornare e istruire il Segretario del Comitato sulle proprie attività e sul funzionamento del Comitato stesso.

Controllare che le attività delle Commissioni e del Comitato siano adeguatamente pubblicizzate nell'Istituto e, in caso contrario, provvedere a far sì che ciò avvenga.

Controllare che i Rappresentanti d'Istituto adempiano agli artt. 44 e 45.

Vigilare sulle Commissioni ex art. 81 e assicurarsi che le medesime periodicamente si riuniscano e riferiscano riguardo le loro attività.

Convocare e presiedere le sedute del Consiglio Direttivo, secondo quanto prescritto nell'apposito Titolo.

Rendere conto nel corso di ogni seduta del Comitato Studentesco riguardo alla gestione delle finanze attuata dal Consiglio Direttivo.

Rendere conto al Dirigente Scolastico e alla Funzione Strumentale Rappresentanza di attività pertinenti al Comitato Studentesco.

Art. 19

Al Vicepresidente del Comitato Studentesco sono delegate le funzioni che seguono.

Supplire il Presidente del Comitato in tutte le funzioni sancite dal presente Regolamento, nel caso in cui quest'ultimo non sia presente o la carica sia vacante.

Coordinare i Gruppi di Lavoro.

Affiancare il Presidente in tutte le sue funzioni sancite dall'art. 18, al fine di un supporto.

Art. 20

Al Presidente ed al Vicepresidente del Comitato sono inoltre delegate tutte le altre funzioni minori sancite dagli altri articoli del presente Regolamento, nonché la preminenza, qualora ritenuta

opportuna, in contesti altri di rappresentanza e partecipazione studentesca.

SEZIONE II - Criteri di eleggibilità

Art. 21

Godono del diritto di voto attivo per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente tutti i Membri di Diritto del Comitato Studentesco, che abbiano già ricoperto cariche in seno al Comitato per almeno un Anno Scolastico in precedenza.

Art. 22

Godono del diritto di voto passivo per l'elezione del Presidente tutti i Membri di Diritto del Comitato Studentesco che abbiano compiuto la maggiore età entro il giorno dell'elezione, secondo le limitazioni indicate dal presente Regolamento.

Godono del diritto di voto passivo per l'elezione del Vicepresidente tutti i Membri di Diritto del Comitato Studentesco che non frequentino l'ultimo anno di corso, secondo le limitazioni indicate dal presente Regolamento.

Art. 23

La carica di Presidente e Vicepresidente del Comitato è incompatibile con quella di Rappresentate in Consiglio d'Istituto o di Rappresentante in Consulta Provinciale Studentesca.

Coloro che ricoprono le cariche enunciate dal comma precedente per l'Anno Scolastico in corso già al momento della Prima Giornata della Rappresentanza non godono del diritto di voto passivo per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

Nel caso in cui alla Prima Giornata della Rappresentanza non siano ancora stati eletti i Rappresentanti in Consiglio d'Istituto ed i Rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca per l'Anno Scolastico in corso, il Presidente o il Vicepresidente che risulti successivamente eletto a tali cariche, qualora non si dimetta da esse entro tre giorni dalla proclamazione, viene considerato decaduto, avviando le pratiche di successione dettate dal presente Regolamento.

SEZIONE III - Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Comitato

Art. 24

Il Presidente ed il Vicepresidente del Comitato sono eletti tramite due distinti procedimenti elettorali da tenersi nel corso della Prima Giornata della Rappresentanza.

Art. 25

Per l'elezione del Presidente ci si avvale di un sistema elettorale uninominale maggioritario assoluto: viene eletto Presidente il candidato che abbia ricevuto la maggioranza assoluta, ovvero il 50% + 1, dei voti validi, conteggiando anche le schede bianche e nulle.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del comma precedente, si procede ad un ballottaggio a cui accedono i due candidati con il maggior numero di voti: in esso viene eletto il candidato che abbia ricevuto la maggioranza assoluta dei voti, escludendo le schede bianche e nulle.

In caso di parità al ballottaggio viene eletto il candidato che aveva ottenuto la maggioranza relativa al primo turno.

In caso di parità al ballottaggio ed anche parità di maggioranze relative al primo turno, viene seguito un criterio basato in primo luogo sul numero di mandati precedentemente ricoperti di Rappresentanza studentesca ed in secondo luogo sull'anzianità anagrafica.

Art. 26

Per l'elezione del Vicepresidente ci si avvale di un sistema elettorale uninominale maggioritario relativo: viene eletto il candidato che abbia ricevuto la pluralità, ovvero la maggioranza relativa dei voti espressi.

In caso di parità fra due candidati, si procede ad un ballottaggio fra essi.

In caso di parità al ballottaggio viene seguito un criterio basato in primo luogo sul numero di mandati precedentemente ricoperti di Rappresentanza studentesca ed in secondo luogo sull'anzianità anagrafica.

SEZIONE IV - Il Segretario

Art. 27

Il Segretario del Comitato è responsabile di redigere il verbale delle sedute del Comitato Studentesco e del Consiglio Direttivo, facendolo pervenire all'Albo del Comitato entro quindici giorni e pubblicandolo sulla bacheca destinata alle attività studentesche.

Il Segretario ha il compito di curare l'intero Albo e di conservarne una copia personale.

Il Segretario ha il compito di aggiornarsi costantemente sulle attività del Presidente e Vicepresidente del Comitato.

Art. 28

Il Segretario è eletto nel corso della Prima Giornata della Rappresentanza.

Gode del diritto di voto passivo qualunque Membro del Comitato.

Per l'elezione ci si avvale di un sistema elettorale uninominale maggioritario relativo: viene eletto il candidato che abbia ricevuto la pluralità, ovvero la maggioranza relativa dei voti espressi.

In caso di parità fra due candidati, si procede ad un ballottaggio fra essi.

In caso di parità al ballottaggio viene seguito un criterio basato in primo luogo sul numero di mandati precedentemente ricoperti di Rappresentanza studentesca ed in secondo luogo sull'anzianità anagrafica.

SEZIONE V - Successione alla carica di Presidente, Vicepresidente e Segretario

Art. 29

In caso di dimissioni o cambio d'Istituto o decadenza dello status di Membro di Diritto, subentra nel ruolo fino al termine dell'Anno Scolastico il candidato risultato primo dei non eletti alla Prima Giornata della Rappresentanza.

Nel caso in cui non ci sia un primo dei non eletti si procede ad una nuova elezione, seguendo le modalità prescritte dal presente

Regolamento, nel corso della successiva seduta del Comitato Studentesco.

La Funzione Strumentale Rappresentanza si occupa di ratificare la successione entro tre giorni. Fino all'avvenuta successione, fa le veci del decaduto la più alta carica presente in seno al Comitato.

TITOLO IV

PREROGATIVE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

SEZIONE I - Ruolo e convocazione

Art. 30

Il Comitato Studentesco è titolare e promotore di tutte le attività ed iniziative riguardanti la componente studentesca dell'Istituto od organizzate da essa, in armonia con il Regolamento d'Istituto nel caso in cui quest'ultimo provveda a disciplinare la materia.

Art. 31

Il Comitato Studentesco viene convocato dal Presidente o dal 10% degli studenti dell'Istituto o dal 20% dei Membri di Diritto tramite richiesta scritta alla Dirigenza, alla quale spetta la ratifica tramite Circolare della medesima.

La richiesta deve essere fatta pervenire alla Dirigenza con almeno tre giorni scolastici d'anticipo.

Il Presidente si attiene al calendario delle sedute e a agli ordini del giorno eventualmente stilati congiuntamente al Consiglio Direttivo, qualora a tale organo ne sia stata data delega.

Art. 32

L'assemblea del Comitato Studentesco si riunisce ufficialmente solo qualora sia presente la maggioranza assoluta dei Membri di Diritto.

Art. 33

Il Comitato Studentesco si riunisce in un massimo di dodici ore per Anno Scolastico, in sedute di un'ora cadauna da tenersi nella prima ora di un giorno da variare nella settimana od altrimenti in sedute da due ore cadauna da tenersi nella quinta e sesta ora del sabato.

Il Presidente ha discrezione sulla scelta espressa al comma precedente.

SEZIONE II - Attività studentesche

Art. 34

Il Comitato Studentesco provvede a pianificare, organizzare e gestire le attività o le iniziative seguenti: l'Assemblea d'Istituto, il giornale degli studenti, l'annuario, le iniziative festive, sportive, artistiche, culturali o di ogni altra specie.

Art. 35

Il Comitato Studentesco può, durante la Prima Giornata della Rappresentanza, conferire o confermare ad apposite Commissioni la delega per la pianificazione, l'organizzazione e la gestione delle attività enunciate nell'articolo precedente.

Art. 36

Per quanto concerne ogni attività, ad eccezione dell'Assemblea d'Istituto, il Comitato o l'organo delegato da esso può operare secondo criteri internamente stabiliti.

Art. 37

Al Comitato Studentesco spettano tutte le altre funzioni altrove sancite dal presente Regolamento.

SEZIONE III - Assemblea d'Istituto

Art. 38

Per quanto concerne l'Assemblea d'Istituto, il Comitato o l'organo delegato da esso deve operare in armonia con l'art. 8 del Regolamento d'Istituto ed accordarsi di conseguenza con la Dirigenza.

Art. 39

Ex Regolamento d'Istituto, l'Assemblea d'Istituto viene convocata dal Comitato Studentesco, tramite la Commissione a ciò delegata, su delibera della maggioranza degli aventi diritto presenti o su richiesta scritta del 10% degli studenti.

Art. 40

Il Comitato, in accordo con la Commissione delegata e con la Dirigenza, sceglie se attuare l'Assemblea d'Istituto in forma di assemblee a classi o gruppi paralleli od in forma di conferenza su tematiche di attualità, secondo quanto stabilito dal Regolamento d'Istituto.

SEZIONE IV - Gestione finanziaria

Art. 41

La gestione delle risorse finanziarie del Comitato è delegata permanentemente al Consiglio Direttivo, nei limiti dettati dal presente Regolamento.

La delibera dell'assegnazione delle risorse finanziarie decisa dal Consiglio Direttivo spetta al Comitato Studentesco e non può essere delegata a nessun altro organo o persona.

La gestione dei fondi destinati nel Programma Annuale al progetto "rappresentanza e partecipazione" è pertinenza esclusiva del Comitato Studentesco disciplinata dal presente articolo.

SEZIONE V - Proposte e delibere

Art. 42

Le proposte da discutere nell'assemblea del Comitato Studentesco devono essere state poste all'Ordine del Giorno.

Una proposta viene messa all'Ordine del Giorno dell'assemblea qualora un Membro di Diritto o Osservatore ne faccia richiesta al Presidente del Comitato.

Art. 43

Tutte le delibere del Comitato Studentesco devono essere prese a maggioranza relativa per alzata di mano.

Fanno eccezione votazioni speciali disciplinate dal presente Regolamento.

SEZIONE VI - Ruolo dei Rappresentanti d'Istituto

Art. 44

Tutte le delibere del Comitato Studentesco che costituiscano una proposta da formularsi in seno al Consiglio d'Istituto devono essere in quest'ultimo presentate dai Rappresentanti d'Istituto.

Art. 45

I Rappresentanti d'Istituto devono relazionare tutto quanto sia stato discusso e deliberato in Consiglio d'Istituto che riguardi la componente studentesca..

TITOLO V

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 46

Il Consiglio Direttivo è un organo permanente destinato alla gestione delle risorse finanziarie e delle deleghe attribuitegli dal Comitato Studentesco.

Art. 47

Sono Membri del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del Comitato Studentesco, i Referenti delle Commissioni accreditati, i Rappresentanti in Consiglio d'Istituto ed i Rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca.

Art. 48

Tutti i Membri del Consiglio Direttivo hanno eguale diritto di parola e voto, fatta eccezione per eventuali limitazioni indicate nel presente Titolo.

Art. 49

Il Presidente del Comitato Studentesco convoca e dirige le sedute del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dirime eventuali controversie emerse durante sedute in cui si sia verificato un pareggio durante un'operazione di voto, dal momento che in tal caso egli esprime due voti.

Art. 50

Il Segretario del Comitato stende un verbale di ogni seduta.
Tale verbale viene inserito nell'Albo del Comitato Studentesco.

Art. 51

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella settimana antecedente al Comitato Studentesco, nel numero massimo, per ogni Anno Scolastico, di otto sedute di un'ora l'una.

Il Presidente del Comitato può avanzare richiesta alla Dirigenza di una seduta straordinaria qualora vi sia una necessità motivata.

Le sedute del Consiglio Direttivo si devono svolgere nel corso di una sesta ora scelta dal Presidente del Comitato nel giorno della settimana in cui hanno regolare lezione il minor numero possibile dei Membri.

Art. 52

Le Commissioni devono presentare al Consiglio Direttivo, tramite il loro Referente, i preventivi riguardanti le loro attività.

Il preventivo deve indicare la somma di cui la Commissione necessita e la destinazione per cui essa è richiesta.

Art. 53

Sia il finanziamento richiesto sia la destinazione per esso formulata dalle Commissioni devono essere approvati o respinti dalla maggioranza degli aventi diritto presenti.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di avvallare un finanziamento richiesto modificandone la destinazione rispetto a quanto proposto dalla Commissione.

Art. 54

Nel caso in cui non vi sia accordo in merito alla destinazione dei fondi fra il Consiglio Direttivo ed una Commissione, la ratifica dell'intero preventivo della Commissione viene rimandata alla seduta più prossima del Comitato Studentesco.

Art. 55

Il Comitato Studentesco, oltre a discutere e deliberare in merito di preventivi oggetto di contese fra il Consiglio Direttivo ed una Commissione ex articolo precedente, ratifica le delibere del Consiglio Direttivo senza porne il dibattimento all'ordine del giorno.

Qualora una delibera del Consiglio Direttivo non ottenga la ratifica da parte del Comitato, essa viene annullata e posta nuovamente all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo seguente.

Il Comitato Studentesco ha facoltà di deliberare a maggioranza degli aventi diritto un dettato relativo alla gestione economica e pratica che le Commissioni devono attuare.

Art. 56

Il Consiglio Direttivo delibera, dopo eventuale discussione, il calendario e l'ordine del giorno delle sedute del Comitato Studentesco e del Consiglio Direttivo medesimo stilati dal Presidente del Comitato.

Il calendario fissa le riunioni del Comitato Studentesco in prossimità delle riunioni del Consiglio d'Istituto, qualora queste ultime vengano stabilite da un relativo calendario.

Art. 57

Il Comitato Studentesco può deliberare, a maggioranza degli aventi diritto, l'attribuzione di ulteriori deleghe al Consiglio Direttivo, riguardanti sia prerogative del Comitato, sia incombenze di circostanza.

Art. 58

Il Dirigente Scolastico e la Funzione Strumentale Rappresentanza possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il loro diritto di parola è disciplinato dal Presidente del Comitato.

Art. 59

Possono compiere un intervento all'interno del Consiglio Direttivo anche soggetti esterni ad esso qualora invitati dal Presidente, il quale ne disciplina tale partecipazione temporanea e straordinaria.

Art. 60

Soggetti esterni al Consiglio Direttivo non possono assistere o partecipare alle riunioni se non seguendo le modalità indicate dall'articolo precedente.

TITOLO VI

COMMISSIONI

SEZIONE I - Ruolo delle Commissioni

Art. 61

Le Commissioni sono organi con mandato permanente per l'intero Anno Scolastico istituiti dal Comitato Studentesco ed operanti nell'Istituto al fine di organizzare la vita studentesca all'interno del medesimo.

Art. 62

Le Commissioni sono formate su base volontaria da un numero variabile di Membri che provengano dalle seguenti categorie di studenti: Membri di Diritto del Comitato, Membri Osservatori del Comitato, studenti dell'Istituto esterni al Comitato.

I Membri delle Commissioni hanno pari diritti all'interno di esse, fatta eccezione per eventuali limitazioni indicate nel presente Titolo.

Art. 63

Le Commissioni possono essere Ordinarie o Statutarie.

SEZIONE II - Commissioni Ordinarie

Art. 64

Le Commissioni Ordinarie sono prive di un proprio Statuto ed operano secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato Studentesco.

Art. 65

Sono organi delle Commissioni Ordinarie l'Assemblea di Commissione, convocata ed operativa secondo le modalità indicate dal presente Testo, e la figura del Referente.

Art. 66

L'Assemblea di una Commissione Ordinaria è il consesso di tutti i Membri della medesima.

Essa pianifica ed amministra tutte le attività, stila il preventivi, raccoglie le opinioni di tutti i Membri e patrocina ogni iniziativa legata alla Commissione.

Tutti i Membri della Commissione godono di pari diritto di parola e di voto in seno all'Assemblea.

Art. 67

Il Referente di una Commissione Ordinaria, eletto a maggioranza relativa fra i presenti secondo i tempi previsti dal presente Testo, è la più alta carica della Commissione.

Ogni Membro della Commissione gode del diritto di voto attivo e passivo per tale carica.

SEZIONE III - Commissioni Statutarie

Art. 68

Le Commissioni Statutarie sono dotate di un proprio Statuto, dal quale sono disciplinate nelle loro attività e nella loro organizzazione interna.

Lo Statuto di una Commissione è gerarchicamente inferiore rispetto al Regolamento del Comitato Studentesco.

Art. 69

Le Commissioni dotate di Statuto proprio al momento dell'entrata in vigore del presente Testo sono da considerarsi Statutarie, secondo le modalità riportate dal Titolo XI.

Art. 70

Le Commissioni Ordinarie possono diventare Statutarie seguendo la disciplina del presente articolo.

Redazione di uno Statuto da parte dei suoi Membri.

Approvazione del medesimo da parte della maggioranza assoluta degli aventi diritto in Assemblea di Commissione e sottoscrizione formale da parte del Referente.

Sottoscrizione da parte del Presidente del Comitato Studentesco, il quale ha facoltà di porre veto al testo proposto qualora in dissonanza con il presente Regolamento.

Sottoscrizione formale da parte del Dirigente Scolastico.

Entrata in vigore dello Statuto a partire dall'Anno Scolastico successivo.

Art. 71

Nel disciplinare l'organizzazione interna e le sue gerarchie, lo Statuto deve indicare il dirigente effettivo della Commissione, per il quale sono designati il nome della carica ed i poteri.

Lo Statuto può liberamente contemplare cariche dirigenziali ulteriori all'interno della Commissione.

Art. 72

La carica di Referente non può essere autonomamente disciplinata dallo Statuto.

Gode automaticamente di tale qualifica colui che dallo Statuto della Commissione è indicato come massima carica dirigenziale e rappresentativa, il quale deve essere eletto secondo la tempistica stabilita dal presente Regolamento.

SEZIONE IV - Procedure interne alla Commissione

Art. 73

Durante la Prima Assemblea di Commissione, nel caso in cui essa sia esistente antecedentemente alla Prima Giornata della Rappresentanza dell'Anno Scolastico, si procede tra i suoi membri all'elezione del Referente accreditato presso il Comitato Studentesco.

La prima Assemblea di Commissione deve essere tenuta all'inizio di ogni Anno Scolastico entro la Prima Giornata della Rappresentanza.

Qualora non venga espresso un Referente, tale carica viene rivestita dal Membro avente al suo attivo maggior anzianità all'interno della Commissione.

Il mandato del Referente viene rinnovato annualmente.

Art. 74

I Referenti delle Commissioni accreditati presso il Comitato Studentesco devono essere registrati nell'Albo apposito.

Lo status dei Referenti all'interno del Comitato Studentesco è disciplinato dagli artt. 6, 8, 9 del presente Regolamento.

Art. 75

Le Commissioni stilano una lista dei Membri componenti curata e aggiornata dal Referente.

Tale lista deve essere inserita nell'Albo del Comitato Studentesco.

Uno studente può diventare membro di una Commissione qualora ne dia comunicazione al Referente durante l'Assemblea della medesima.

SEZIONE V - Avviamento delle attività di Commissione

Art. 76

Il mandato delle Commissioni già esistenti viene rinnovato o fatto decadere dai Membri di Diritto del Comitato Studentesco in occasione della Prima Giornata della Rappresentanza dell'Anno Scolastico mediante votazione a maggioranza degli aventi diritto presenti.

Il mandato delle Commissioni non decade con il mandato dei Membri di Diritto del Comitato Studentesco a fine Anno Scolastico.

Ogni Commissione necessita una delibera separata.

In caso contrario il mandato della Commissione decade.

Art. 77

Una nuova Commissione nasce in seguito ad una proposta effettuata dal Presidente o da due Membri del Comitato o dalla Funzione Strumentale Rappresentanza.

Con la proposta di fondazione vengono anche enunciati lo scopo e il nome che la Commissione deve recare.

La proposta, votata durante la seduta, deve essere approvata dai sei decimi degli aventi diritto presenti.

La proposta di nascita di una Commissione può essere formulata durante ambo le Giornate della Rappresentanza dell'Anno Scolastico o durante le riunioni del Comitato Studentesco.

Art. 78

In seguito alla nascita di una nuova Commissione, chi ne ha effettuato la proposta fissa una prima Assemblea di Commissione.

Alla prima Assemblea di Commissione prendono parte sia i Membri del Comitato sia gli studenti dell'Istituto iscritti.

Durante la prima Assemblea di Commissione si procede all'elezione, a maggioranza dei presenti, del Referente accreditato presso il Comitato Studentesco, all'interno del quale gode di uno status disciplinato dagli artt. 6, 8, 9 del presente Regolamento.

SEZIONE VI - Referenza e gestione

Art. 79

Il Referente dirige le attività della Commissione, convoca e presiede le Assemblee secondo le modalità da lui indicate, diffonde le informazioni nell'Istituto in merito all'operato della Commissione e riguardo alla data e al luogo delle Assemblee, si rapporta con il Comitato Studentesco e con il Consiglio Direttivo secondo le modalità indicate dal presente Regolamento.

Art. 80

Il Referente ha l'obbligo di tenere aggiornato il Comitato Studentesco, in ogni riunione di questo, riguardo allo svolgimento dell'attività della Commissione da lui rappresentata mediante relazione dettagliata e, se richiesto dall'assemblea o dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Consiglio Direttivo, scritta.

Art. 81

Il Presidente del Comitato vigila sull'attività delle Commissioni e dei loro Referenti.

I Referenti devono aggiornare il Presidente sulla frequenza delle Assemblee e fare pervenire a lui, entro i tempi e le modalità stabilite dal presente Testo, il preventivo relativo ai costi e gli obiettivi dell'attività che motivano tali spese.

I Referenti devono, entro e non oltre la Seconda Giornata della Rappresentanza, stendere un Bilancio Consultivo dell'Attività con una descrizione articolata di tutte le attività che la Commissione ha svolto e delle spese per esse effettuate.

Il Bilancio Consultivo dell'Attività deve essere inserito nell'Albo del Comitato.

Art. 82

Il finanziamento delle attività delle Commissioni è regolato dal Comitato Studentesco, il quale ratifica le delibere formulate dal Consiglio Direttivo, secondo quanto disciplina il presente Regolamento.

TITOLO VII

GRUPPI DI LAVORO

Art. 83

I Gruppi di Lavoro sono organi aventi mandato temporaneo formati all'interno del Comitato Studentesco ed operanti nell'Istituto.

Art. 84

I Gruppi di Lavoro nascono in seguito ad una proposta effettuata dal Presidente del Comitato Studentesco o da un Membro di Diritto.

Tale proposta, posta ai voti durante la seduta, deve essere approvata dalla maggioranza degli aventi diritto presenti.

Art. 85

I Gruppi di Lavoro sono formati da un numero variabile di Membri di Diritto, i quali ne fanno parte su base volontaria.

Il Presidente ha facoltà, qualora ritenuto opportuno, di porre un numero massimo di membri per un Gruppo di Lavoro, enunciando il criterio con cui dirimere eventuali controversie circa la composizione di esso.

Art. 86

I Gruppi di Lavoro vengono esclusivamente formati a fronte di un'esigenza particolare con la quale a seconda dei casi si devono confrontare.

Art. 87

Il Presidente stabilisce lo scopo per cui un Gruppo di Lavoro è istituito ed il nome che esso deve recare.

Il Presidente stabilisce inoltre un termine di tempo o di risultato entro il quale il Gruppo di Lavoro deve eseguire il proprio compito e relazionare i risultati conseguiti.

Art. 88

Un Gruppo di Lavoro può essere costituito durante un qualunque Comitato Studentesco nel corso dell'anno.

Art. 89

Il mandato di un Gruppo di Lavoro viene dichiarato decaduto dal Presidente nel corso di una seduta del Comitato, essendo scaduti i termini temporali od operativi fissati con la sua creazione od altrimenti su richiesta della maggioranza dei componenti stessi del Gruppo di Lavoro.

Art. 90

Nel corso della prima riunione di un Gruppo di Lavoro, presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente od altrimenti da una persona da essi indicata per farne le veci, si procede all'elezione di uno dei componenti quale Referente del Gruppo di Lavoro.

Qualora non si esprima un Referente o quest'ultimo si dimetta, il Vicepresidente del Comitato ne fa le veci.

Art. 91

Il Referente convoca e presiede le sedute del Gruppo di Lavoro, dell'operato del quale deve rendere conto al Presidente e al Comitato Studentesco.

Art. 92

Il Gruppo di Lavoro Costituente può, ex Titolo VIII, presentare eccezioni di formazione, ruolo e composizione rispetto a quanto enunciato dagli articoli del Titolo VII.

TITOLO VIII

GESTIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 93

Il Regolamento può essere modificato e abrogato nelle sue parti o sostituito interamente solamente secondo le modalità presentate all'interno del Regolamento stesso.

Spetta al Dirigente Scolastico osservare che gli articoli del presente Titolo non siano violati.

Art. 94

Il Regolamento può essere modificato solamente con le modalità indicate dal presente articolo.

Viene presentato un Emendamento di un articolo, del quale viene proposta una versione alternativa o l'abrogazione, da parte di almeno i due decimi dei Membri di diritto del Comitato.

Viene approvato l'Emendamento da parte dei sei decimi dei Membri di diritto del Comitato.

Si ha la sottoscrizione della modifica da parte del Presidente.

Art. 95

Nel caso venga riscritto ex novo un altro Regolamento al fine di sostituire completamente il presente, sono inderogabilmente da seguire le modalità indicate dal presente articolo.

Viene presentata la proposta di riscrittura del Regolamento da parte dei due decimi dei Membri di diritto.

Viene votata la proposta, la quale viene approvata qualora ottenga i sette decimi dei consensi fra i Membri di Diritto presenti.

Viene istituito un Gruppo di Lavoro Costituente composto da sei Rappresentanti di Classe ed un Rappresentante d'Istituto, scelti su

base volontaria o, in caso di controversie, seguendo un criterio basato in primo luogo sul numero di mandati precedentemente ricoperti ed in secondo luogo sull'anzianità anagrafica.

Il Presidente vigila l'istituzione del Gruppo di Lavoro Costituente e ne stabilisce le modalità operative ed il calendario, dirimendo eventuali controversie circa la sua composizione.

Il Gruppo di Lavoro elabora il nuovo Regolamento seguendo le indicazioni del Presidente e del Comitato.

Il Gruppo di Lavoro licenzia all'unanimità il testo da presentare al Comitato.

Il Comitato prende in esame il testo, che deve essere approvato senza modifiche dagli otto decimi dei Membri di diritto presenti. Qualora ciò non avvenga, il testo viene rinviato al Gruppo di Lavoro.

In caso di approvazione, il nuovo Regolamento viene sottoscritto e promulgato dal Dirigente Scolastico, con la controfirma del Presidente del Comitato, dei membri del Gruppo di Lavoro Costituente e della Funzione Strumentale Rappresentanza. Qualora non sottoscritto e promulgato dal Dirigente Scolastico, tale operazione viene effettuata dalla Funzione Strumentale Rappresentanza.

Il nuovo testo, anche se al suo interno presenta disposizioni che stabiliscano diversamente, entra inderogabilmente in vigore soltanto a partire dal primo giorno dell'anno scolastico successivo, sostituendo il presente.

Art. 96

Gli articoli 93, 94, 95 ed il presente non possono essere né modificati né abrogati per tutto il tempo in cui il presente Regolamento è in vigore.

Art. 97

Eventuali controversie circa l'interpretazione del Regolamento del Comitato devono essere risolte dal Presidente del Comitato, dalla Funzione Strumentale Rappresentanza od in ultima istanza dal Dirigente Scolastico.

Il parere del Presidente del Comitato è subordinato a quello della Funzione Strumentale Rappresentanza, entrambi gerarchicamente inferiori all'interpretazione del Dirigente Scolastico.

TITOLO IX

ALBO DEL COMITATO STUDENTESCO

Art. 98

L'Albo del Comitato Studentesco è un archivio cartaceo di libero accesso il cui scopo è raccogliere tutti i documenti riguardanti il Comitato e gli organi ad esso collegati.

Art. 99

L'Albo del Comitato Studentesco viene tenuto aggiornato dal Presidente del Comitato, dal Segretario del Comitato e dalla Funzione Strumentale Rappresentanza.

Art. 100

Dell'Albo del Comitato Studentesco devono esistere tre copie, la prima depositata in Segreteria, la seconda affidata alla Funzione Strumentale Rappresentanza, la terza in custodia del Segretario del Comitato. Il Segretario del Comitato e la Funzione Strumentale Rappresentanza devono restituire la loro copia alla Segreteria o alla Dirigenza alla fine del loro mandato.

Art. 101

L'Albo del Comitato Studentesco deve comprendere: il Regolamento del Comitato Studentesco in vigore, gli Statuti delle Commissioni Statutarie, gli elenchi completi ed aggiornati dei Membri del Comitato, distinti secondo lo status di cui godono nell'assemblea, dei Membri delle Commissioni, dei Membri di eventuali Gruppi di Lavoro, l'elenco dei Referenti delle Commissioni accreditati, dei referenti dei Gruppi di Lavoro i verbali delle sedute del Comitato e del Direttivo, i preventivi scritti di attività e di spesa di ogni Commissione, i Bilanci Consultivi dell'Attività e di spesa di ogni Commissione, eventuali relazioni scritte durante l'Anno Scolastico dalle Commissioni, i moduli predefiniti per l'espletamento delle funzioni specificate dal presente Regolamento.

Art. 102

L'Albo del Comitato Studentesco deve essere aggiornato ogniqualvolta vi siano variazioni nelle componenti elencate dal precedente articolo.

TITOLO X

GIORNATE DELLA RAPPRESENTANZA

Art. 103

Si tengono due Giornate della Rappresentanza ogni Anno Scolastico.

La Prima è da tenersi in seguito all'elezione dei Rappresentanti di Classe. Essa è finalizzata all'adempimento delle elezioni, delle nomine, delle deleghe e delle altre funzioni prescritte dal presente Testo, nonché alla presentazione della Funzione Strumentale Rappresentanza e la programmazione delle attività per l'Anno Scolastico.

La Seconda è da tenersi in seguito alle festività pasquali. Essa è finalizzata ad un consuntivo delle attività del Comitato Studentesco tenutesi nel corso dell'Anno Scolastico.

I Referenti delle Commissioni devono riferire riguardo alle attività svolte, a piani e incombenze future e consegnare alla Funzione Strumentale Rappresentanza, al Presidente e Segretario del Comitato il Bilancio Consultivo dell'Attività.

Art. 104

L'organizzazione delle Giornate della Rappresentanza ed il loro ordine del giorno sono fissati dal Presidente del Comitato, sentito il parere della Funzione Strumentale Rappresentanza e del Dirigente Scolastico.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 105

Il presente Testo diviene Regolamento del Comitato Studentesco quando promulgato dal Dirigente Scolastico e controfirmato dal Presidente del Comitato Studentesco, dai Membri del Gruppo di Lavoro Costituente e dalla Funzione Strumentale Rappresentanza.

Art. 106

Il Testo definitivo, da sottoporre a promulgazione del Dirigente Scolastico, è quello composto e licenziato dal Gruppo di Lavoro Costituente e approvato dal Comitato Studentesco, in ambedue i casi con votazioni a maggioranza dei presenti.

Art. 107

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno dell'Anno Scolastico 2011/2012.

Art. 108

A partire dal primo giorno dell'Anno Scolastico 2011/2012 è da considerarsi decaduto il Regolamento antecedente.

Art. 109

Al momento della promulgazione del presente si registra l'esistenza di una sola Commissione Statutaria.

Lo Statuto già redatto da tale Commissione, con procedura assimilabile a quella enunciata dai commi 2 e 3 dell'art. 70, deve essere sottoscritto dal Presidente del Comitato Studentesco dell'Anno Scolastico 2011/2012 al fine di entrare in vigore, nelle modalità enunciate dal comma 4 e successivi dell'art. 70.

Art. 110

E' compito del Presidente del Comitato e del Segretario del Comitato eletti per l'Anno Scolastico 2011/2012 adempiere alla creazione dell'Albo del Comitato.

Art. 111

Il presente Regolamento deve essere esposto nell'Aula Magna dell'Istituto entro il primo giorno dell'Anno Scolastico 2011/2012.

Città di Bergamo, addì 3 giugno 2011

Prof.ssa Orietta Beretta

CONTROFIRMANO

Il Presidente del Comitato Studentesco

Julian Frickleton

Il Vicepresidente del Comitato Studentesco

Stefano Riva

I Membri del Gruppo di Lavoro Costituente (in ordine alfabetico)

Benedetta Montanini

Tobia Porta

Giorgio Saponaro (Redattore)

Michele Scandroglio (Redattore)

La Funzione Strumentale Rappresentanza

Prof. Don Giuseppe Rossi